

Unico 2012: ultimo sprint?

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 25 settembre 2012

lunedì 1 ottobre scade il termine per l'invio delle dichiarazioni dei redditi per il 2011: un vademecum degli ultimi controlli da effettuare

La scadenza dell'invio telematico del modello Unico2012 rappresenta un obbligo carico di responsabilità per l'intermediario fiscale.

L'Intermediario deve rilasciare al contribuente l'impegno di cui sopra datato e firmato dallo stesso all'atto in cui riceve la dichiarazione compilata dallo stesso contribuente o al momento in cui lo stesso si assume l'obbligo di inviare la dichiarazione da lui predisposta (ovviamente sempre entro il 30 settembre 2011). In caso di impegno ad inviare il modello unico sottoscritto in data successiva all'1 ottobre 2012 l'obbligo di invio a carico dell'Intermediario scatta entro i 30 giorni successivi alla data riportata sull'impegno alla trasmissione.

L'intermediario dovrà evitare di non inviare qualche dichiarazione per le quali si è impegnato all'invio onde evitare le sanzioni a suo carico.

La Legge n. 241/1997 dispone che la tardiva od omessa presentazione della Dichiarazione da parte degli "INTERMEDIARI ABILITATI" è soggetta alla sanzione da 516 a 5.164 euro.

La circolare n. 11-2008 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le sanzioni per l'omessa dichiarazione telematica valgono anche nel caso della tardiva trasmissione. E' pertanto utile per l'Intermediario farsi firmare e conservare l'impegno alla trasmissione telematica.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO

Il ravvedimento potrà essere utilizzato entro i 90 giorni dal termine della scadenza versando 1/10 di 516 euro ovvero 51 euro. Se il file non inviato contiene 100 dichiarazioni la sanzione da applicare deve essere moltiplicata per ogni Contribuente (il ravvedimento da parte dell'Intermediario non mette al riparo dalle sanzioni che saranno comunque comminate al Contribuente stesso). Per regolarizzare l'omessa o tardiva trasmissione telematica la sanzione deve essere versata a mezzo F24 con il codice tributo 8924 attraverso la compilazione della sezione Erario con l'indicazione dell'anno in cui si realizza il ritardo.

LA TRASMISSIONE EFFETTIVA DEI FILES ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Come già detto il termine per la trasmissione scade l'1 ottobre 2012. A questo proposito è utile

conservare la ricevuta di trasmissione fornita dal sistema Entratel dalla quale si identifica il protocollo assegnato al file e il numero dei documenti contenuti nello stesso. In caso di scarto bisogna provvedere a reinviare la dichiarazione entro i 5 giorni successivi al fine di evitare sanzioni **(le dichiarazioni non ritrasmesse sono considerate omesse)**.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine dell'invio l'intermediario deve consegnare al contribuente l'originale della denuncia (sottoscritta sia dall'intermediario che dal contribuente) unitamente alla ricevuta di trasmissione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. L'intermediario deve conservare una copia della dichiarazione (in copia cartacea o su supporto digitale) sottoscritta dal Cliente E il termine di conservazione (valido sia per il contribuente che per l'intermediario) scade alla fine del 4° anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (per il modello unico 2012 quindi scade il 31.12.2016). Si rammenta inoltre che lo scorso anno, L'Agenzia delle Entrate, in occasione della scadenza del **modello Unico**, aveva preannunciato controlli da parte delle Direzioni Regionali nei confronti degli Intermediari al fine di verificare l'adempimento dei relativi obblighi imposti dalla normativa in vigore. Per la selezione dei soggetti da controllare si teneva conto delle segnalazioni di anomalie o irregolarità negli invii in possesso dell'Amministrazione (i.e.: dichiarazioni omesse o inviate oltre i 90 giorni per colpa dell'intermediario in misura superiore alle tre dichiarazioni; dichiarazioni tardive inviate entro i 90 giorni per negligenza dell'intermediario oppure dichiarazioni scartate e non reinviolate nei successivi 5 giorni se in numero superiore alle 5 dichiarazioni; mancato abbinamento tra le dichiarazioni inviate da due intermediari - modello 770 - se il caso di specie riguarda più di 10 dichiarazioni; elevato invio in maniera forzata delle dichiarazioni che presentano errori bloccanti). La verifica, oltre a riguardare la procedura di invio delle dichiarazioni fiscali (impegno, ricevuta e consegna delle dichiarazioni al contribuente), coinvolge anche la normativa **in materia di privacy**: eventuale redazione del D.P.S. (backup dati, password, incaricati al trattamento dei dati, nomina responsabile della sicurezza...), documentazione relativa all'abilitazione alla trasmissione telematica, modalità di tenuta e conservazione delle chiavi, verifiche locali e strumenti informatici. In conclusione la nota dolente: **"in presenza di violazioni gravi, oltre alle sanzioni canoniche previste per l'intermediario dal decreto 241-1997 ovvero multa da 516 euro ad euro 5.164,57 per dichiarazione omessa o tardiva, la Direzione Regionale potrà revocare l'abilitazione alla trasmissione e segnalare tale comportamento all'Ordine di appartenenza per eventuali provvedimenti disciplinari"**.

25 settembre 2012

Celeste Vivenzi

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l
